



## Scadenze imminenti dei termini previsti per gli adempimenti introdotti dal D. Lgs. n. 102/2020 in tema di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Regione Lombardia con la D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4837 ha approvato la "*Linea guida regionale per l'applicazione degli adempimenti previsti dall'art. 271 c. 7 bis del D. Lgs. n. 152/06 ed ulteriori disposizioni per la limitazione delle emissioni in atmosfera delle sostanze pericolose*".

La disposizione mira a limitare le emissioni in atmosfera, in particolare, delle seguenti categorie di sostanze/miscele:

- ✓ sostanze/miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360)
- ✓ sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata
- ✓ sostanze estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Sulla base di quanto previsto dalle norme transitorie definite nel D. Lgs. n. 102/2020 e dallo stesso articolo 271 c.7bis del D. Lgs. n. 152/06, i Gestori degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni/AUA o delle installazioni AIA nei cui cicli produttivi si originano emissioni dall'uso delle categorie di sostanze/miscele su richiamate, di cui alla tabella 1 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 4837/2021, devono inviare alla Provincia di Mantova una **relazione**, firmata digitalmente e a mezzo PEC, **con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze**, secondo le tempistiche di seguito riportate:

- ✓ nel caso di **stabilimenti esistenti** alla data di entrata in vigore del D.L.102/2020 (28 agosto 2020) **entro il 28 agosto 2021**;
- ✓ nel caso di una **modifica in senso "peggiorativo" della classificazione delle sostanze/miscele** utilizzate nel ciclo produttivo, **entro tre anni** dalla modifica della classificazione e contestualmente ad una istanza/comunicazione di modifica dell'autorizzazione da presentare tenendo conto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 7576/2017;
- ✓ **ogni cinque anni**, a decorrere **dall'ultima relazione trasmessa o dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione**.

Si ricorda che, in caso di omessa presentazione della relazione, nei casi sopra citati si applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Stante la complessità che può richiedere l'analisi completa inerente alla fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle sostanze/miscele utilizzate nei cicli produttivi, e considerate le tempistiche individuate dall'art. 3 c.7 del D. Lgs. n. 102/2020, si ritiene che, fermo restando la necessità di trasmettere – ove previsto - la relazione in esito alle valutazioni di cui al punto 6.2 D.G.R. 7 giugno 2021 - n. XI/4837 (analisi della disponibilità delle alternative) nei tempi indicati dal suddetto comma (28-8-2021), è facoltà del Gestore richiedere una proroga di durata non superiore a 90 gg per completare la relazione con gli esiti delle ulteriori fasi di indagine. La proroga si intende tacitamente concessa dall'Autorità competente decorsi 30 gg dalla richiesta da parte del Gestore.